

**REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI  
ALLA SOCIETÀ**

***Indice analitico***

Art. 1 PREMESSA E SCOPO .....	2
Art. 2 OGGETTO .....	2
Art. 3 PRINCIPI E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
Art. 4 ESCLUSIONI.....	4
Art. 5 PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.....	5
Art. 6 VERIFICA DEI PRESUPPOSTI.....	7
Art. 7 PROCEDURE COMPARATIVE .....	7
Art. 8 CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA .....	8
Art. 9 CONFERIMENTO DELL'INCARICO E RELATIVO DISCIPLINARE .....	9
Art. 10 VERIFICA DELL'INCARICO .....	10
Art. 11 PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI.....	10

### **Art. 1 PREMESSA E SCOPO**

1. Il Polo Fieristico Veronese è una società a quasi totalità di capitale pubblico (85% del Comune di Verona e 15% della società Veronafiere, che a propria volta vede quale socio di maggioranza al 39,6 lo stesso Comune di Verona).

2. Pertanto, il Polo Fieristico Veronese rientra nell'ambito delle società pubbliche, come tali soggette alle previsioni del T.U. Imprese Pubbliche (D.Lgs. 175/2016). Nel dettaglio trattasi di società partecipata direttamente [art. 2 lett. b) d) ed m) decreto citato].

3. In tale contesto, pertanto, è stato redatto il presente regolamento, per disciplinare e documentare il flusso delle attività relative al conferimento di incarichi a soggetti esterni, attuate da Polo Fieristico Veronese S.p.A., al fine di assicurare che vengano individuati e rispettati:

- i criteri di trasparenza ed economicità, pubblicità e pari opportunità;
- i criteri di cui agli articoli 19 e 25 D.Lgs. n. 175/2016 e 35 comma 3 D.Lgs. n.165/2001;
- le disposizioni recate dal Regolamento "Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi" del Comune di Verona, che si intende integralmente richiamato e trascritto, in uno con le sue modifiche ed integrazioni, quale parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, a disporre per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento.

### **Art. 2 OGGETTO**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi a soggetti esterni da Polo Fieristico Veronese S.p.A. (la "Società"), per le attività di collaborazione, studio, ricerca e consulenza da espletarsi mediante rapporti di lavoro autonomo ai sensi del libro V, titolo III, capi I e II del Codice Civile e dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., in conformità alle vigenti disposizioni di legge nonché recependo e richiamando anche la disciplina del Comune di Verona, tra cui l'art. 13, comma 1, della "Disciplina per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione", di cui al "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" del Comune di Verona.

### **Art. 3 PRINCIPI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Gli incarichi a soggetti esterni possono essere conferiti nel rispetto dei principi e dei termini previsti dagli artt. 7 comma 6 e 35 comma 3 del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., e nei limiti ivi previsti per quanto applicabili alle presenti fattispecie.
2. Gli incarichi a soggetti esterni non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale dipendente della Società. Questi incarichi sono espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di Polo Fieristico Veronese S.p.A.; non comportano l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa della Società. Non possono, di regola, essere svolti nell'ambito della sede della Società, se non in casi eccezionali e contingenti, da motivarsi specificamente all'atto del conferimento dell'incarico ed in relazione alla sua natura.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi tramite:
  - a) contratti di lavoro autonomo professionale;
  - b) contratti di lavoro autonomo occasionale.
4. Ai fini del presente regolamento si individua:
  - a) contratto di lavoro autonomo professionale, anche con riferimento ai contratti di collaborazione stipulati ex art. 7, comma 6 D.Lgs. n. 165/2001, quando una persona fisica, iscritta all'albo professionale ai sensi di Legge o specialista professionale abituale titolare di partita IVA, assume l'obbligo di compiere una prestazione d'opera intellettuale, rientrante nell'oggetto proprio della professione esercitata, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, a fronte di un corrispettivo e con assunzione di responsabilità professionale personale;
  - b) contratto di lavoro autonomo occasionale, anche con riferimento ai contratti di collaborazione stipulati ex art. 7, comma 6 D.Lgs. n. 165/2001, quando ad una persona fisica, non in possesso di partita IVA, viene conferito un incarico di prestazione temporanea di lavoro resa occasionalmente, con durata non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a Euro 5.000,00. La prestazione è svolta senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
5. La prestazione è qualificabile come "occasionale" esclusivamente quando è resa da soggetti diversi da quelli del punto a) e quando si protrae nel tempo per una durata prefissata, o comunque in relazione ad uno specifico obiettivo.

6. La disciplina di cui al presente regolamento si applica, inoltre, agli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione affidati ad associazioni professionali o a società tra professionisti.

7. Sono inclusi, tra gli incarichi attribuibili a soggetti esterni in virtù del presente regolamento, le seguenti tipologie (elencate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo):

a) incarichi di studio, specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse della Società. È essenziale, per tali incarichi l'obbligo di predisporre una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di valutazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte della Società. È essenziale per tali incarichi l'obbligo di predisporre una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dalla Società. È essenziale per tali incarichi l'obbligo di predisporre una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

d) attività specifiche di collaborazione esterna – anche non a carattere meramente intellettuale -, caratterizzate da un elevato contenuto professionale.

#### **Art. 4 ESCLUSIONI**

1. Sono espressamente esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, nonché di conseguenza, dalle relative procedure:

a) il conferimento di incarichi per collaboratori presso gli uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente e degli Organi direttivi;

b) il conferimento di incarichi per il patrocinio e la difesa in giudizio di Polo Fieristico Veronese e per le relative domiciliazioni;

c) il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato e di alta specializzazione;

d) il conferimento di incarichi quali componenti degli eventuali organismi di controllo interno e degli eventuali nuclei di valutazione;

- e) le collaborazioni occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano compensi equiparabili ad un rimborso spese (convegni, seminari, docenze per un numero limitato di ore);
- f) il conferimento di eventuali incarichi per le attività di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e di Medico Competente e, più in generale per attività connesse alla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

#### **Art. 5 PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

1. Polo Fieristico Veronese può conferire gli incarichi di cui al presente regolamento ad esperti di particolare e comprovata specializzazione (anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7, comma 6 D.Lgs. n. 165/2001) anche universitaria, soltanto per esigenze cui la Società stessa non può far fronte con il personale alle proprie dipendenze ed in presenza dei seguenti presupposti, la sussistenza dei quali deve analiticamente risultare dall'atto del conferimento:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati della Società e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità di Polo Fieristico Veronese;
- b) la Società deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. L'impossibilità oggettiva di utilizzo del personale dipendente è esclusivamente di tipo qualitativo e sussiste solo nei casi in cui l'estrema difficoltà e settorialità delle problematiche da trattare o la natura dell'attività da svolgere renda indispensabile l'apporto di elevate professionalità o esperienze, non reperibili in alcun modo tra il personale in servizio;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata, per la quale è richiesto il requisito della laurea o, eventualmente, di particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportante l'iscrizione in Albi e/o elenchi. Per "comprovata specializzazione universitaria" si intende la laurea conseguita con il vecchio ordinamento universitario o la laurea specialistica o la laurea magistrale del nuovo ordinamento.
- d) devono essere preventivamente determinati la durata, l'oggetto ed il compenso. Quest'ultimo adeguatamente motivato, deve essere congruo e strettamente correlato all'attività svolta, previa valutazione della effettiva utilità che può derivare alla Società dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico. Laddove siano vigenti Tariffe professionali, si applicano tariffe minime relative allo scaglione di valore.

e) inoltre, si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, ovvero dotati di qualificata esperienza nel campo in cui si svolge la prestazione da affidarsi, ferma restando, in tutti i suddetti casi, la necessità di accertare la oggettiva esperienza maturata nel settore.

2. Le procedure selettive vengono avviate mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Società del relativo avviso, ove sono indicati gli elementi essenziali dell'incarico e della professionalità ed esperienze richieste, nonché le modalità e termini per la presentazione delle relative candidature ed i criteri di selezione e valutazione delle stesse.

3. Gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto delle procedure comparative indicate nel presente regolamento e tenuto conto delle indicazioni e provvedimenti di cui all'art. 19, commi 6 e 8 D.Lgs. n. 175/2016.

4. Fermo quanto precede, in ogni caso gli incarichi non possono essere attribuiti ove i candidati:

- ✓ non siano in possesso dei requisiti generali per l'accesso ai pubblici impieghi, ivi incluso il requisito della cittadinanza, come indicato all'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001;
- ✓ non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro precedentemente affidati, risultando siffatta circostanza in maniera documentata presso la Società;
- ✓ abbiano in corso un contenzioso con l'Ente, anche in sede stragiudiziale, risultante da documenti scritti;
- ✓ siano indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelle delle associazioni di tipo mafioso, ai sensi della Legge n.575/1965, sulla base delle risultanze amministrative acquisite ai sensi del D.P.R. n. 252/1998, considerato il valore della prestazione da acquisirsi ai sensi della predetta normazione speciale;

- ✓ versino in casi di incompatibilità e/o inconfiribilità di incarichi pubblici, così come individuati ai sensi e per gli effetti della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii. e delle Linee guida interpretative dell'ANAC.

#### **Art. 6 VERIFICA DEI PRESUPPOSTI**

1. L'individuazione del fabbisogno da parte della Società di professionalità esterne viene effettuato dall'Amministratore Unico o in sua vece dal Direttore Generale, con riferimento alle professionalità ed esperienze necessari all'adempimento dei compiti ed attività della Società stessa.
2. Tale individuazione avviene ponendo in correlazione i profili ricercati, con le specifiche attività che la Società deve effettuare; di conseguenza, vengono indicati anche il tipo di professionalità necessaria, il costo presuntivo e la durata dell'incarico da conferirsi.
3. L'avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere preceduto da una verifica, da parte dell'Amministratore Unico o in sua vece dal Direttore Generale, e da una sua conseguente e motivata attestazione scritta, circa la sussistenza dei presupposti e termini di cui agli articoli 3 e 5 del presente Regolamento. Tale verifica è eseguita anche con il supporto dell'ufficio del personale e degli altri uffici della Società che saranno coinvolti con il soggetto destinatario dell'incarico.

#### **Art. 7 PROCEDURE COMPARATIVE**

1. Gli incarichi sono conferiti previa procedura di selezione, effettuata nel rispetto dei principi indicati all'art. 35, comma 3 D.Lgs. n. 165/2001 nonché di quanto previsto dagli artt. 19 e 25 D.Lgs. n. 175/2016, con comparazione dei *curricula* professionali e, ove ritenuto opportuno, anche con colloquio, effettuata da una Commissione appositamente designata dall'Amministratore Unico o in sua vece dal Direttore Generale con predisposizione di un apposito avviso di selezione da pubblicare sul sito Internet della Società, per sette giorni consecutivi, nel quale sono evidenziati:
  - a) i contenuti altamente qualificanti oggetto della prestazione;
  - b) i requisiti di ammissibilità, di ordine generale, professionale e tecnico, richiesti per la partecipazione alla selezione ed alla prescritta procedura comparativa, pena l'esclusione;

- c) i titoli e le esperienze utili per la partecipazione alla selezione ed alla prescritta procedura comparativa;
- d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione e le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio) e le modalità di attribuzione del punteggio a seguito del colloquio conoscitivo (ove previsto dall'avviso);
- e) il termine non inferiore a 15 giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi *curricula* e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
- f) il compenso complessivo lordo previsto per il tipo di contratto che si intende stipulare.

I criteri da utilizzare per le valutazioni andranno predeterminati in relazione alla natura ed alla peculiarità dell'incarico e dovranno, comunque, tener conto delle abilità professionali riferibili al suo contenuto.

2. L'Amministratore Unico o in sua vece il Direttore Generale designa la Commissione giudicatrice nell'ambito dei componenti dell'ufficio del personale, ovvero degli altri uffici della Società che saranno coinvolti con il soggetto destinatario dell'incarico, seguendo i principi di cui agli artt. 35 e ss. D.Lgs. n. 165/2001.

3. La Commissione giudicatrice verificherà il possesso dei requisiti in capo ai candidati e stilerà la graduatoria, valorizzando opportunamente gli elementi che sono pre-determinati in ogni avviso di selezione.

4. A seguire, la Commissione procederà ad effettuare il colloquio – ove previsto dall'avviso di selezione – attribuendo il punteggio a ciascun candidato e stilando la graduatoria definitiva.

5. Entrambe le graduatorie (intermedia e definitiva) saranno pubblicate sul sito istituzionale della Società.

## **Art. 8 CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA**

1. In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo del presente regolamento, l'Amministratore Unico o in sua vece il Direttore Generale, previa delibera del primo, può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, con riferimento agli incarichi di importo



inferiore a Euro 40.000,00, IVA esclusa, l'incarico può essere conferito previa pubblicazione di un avviso da pubblicare sul sito Internet di Polo Fieristico Veronese;

2. In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo del presente regolamento, l'Amministratore Unico o in sua vece il Direttore Generale, previa delibera del primo, può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni, specificamente e adeguatamente documentate o motivate:

a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;

b) per consulenze legali che richiedano il possesso di una particolare, comprovata e specialistica competenza altamente qualificata da parte di avvocati iscritti al relativo Albo professionale, che consente il raggiungimento del fine e dell'utilità per la Società.

3. Anche nei casi previsti dal presente articolo, tuttavia, nella scelta dell'affidatario devono essere garantiti i criteri di cui all'art. 35, comma 3 D.Lgs. n. 165/2001.

#### **Art. 9 CONFERIMENTO DELL'INCARICO E RELATIVO DISCIPLINARE**

1. L'incarico è conferito dall'Amministratore Unico o in sua vece il Direttore Generale, previa delibera del primo.

2. L'incarico deve essere formalizzato mediante un disciplinare redatto per iscritto, in cui sono indicati, oltre ai dati anagrafici ed il codice fiscale e/o partita IVA dell'incaricato:

- ✓ l'oggetto della prestazione e la sua corrispondenza ad obiettivi e progetti specifici e determinati dalla Società, nonché la sua coerenza con le esigenze di funzionalità della società stessa;
- ✓ l'eventuale sussistenza della fattispecie derogatoria alla procedura comparativa, prevista nel presente regolamento;
- ✓ le ragioni in ordine all'impossibilità oggettiva di utilizzare, per l'esecuzione dell'incarico, le risorse umane disponibili all'interno della Società e gli estremi dell'atto che recepisce la verifica effettuata dal Direttore Generale ai sensi del precedente art. 6;
- ✓ gli estremi dell'atto autorizzativo dell'Amministratore Unico;
- ✓ la qualificazione professionale dell'incaricato e l'obbligo di allegazione del *curriculum vitae et studiorum*;

- ✓ la durata o i tempi di esecuzione della prestazione;
- ✓ il compenso e relative modalità di pagamento;
- ✓ le modalità di verifica dell'incarico svolto;
- ✓ la clausola risolutiva e quella sulla riduzione del compenso, di cui al successivo art. 10;
- ✓ la dicitura “la partecipazione alla presente procedura non da’ diritto alla stipula di contratti o incarichi, ben potendo la procedura stessa essere revocata a discrezione della Polo Fieristico Veronese, senza con ciò dare luogo ad alcun diritto risarcitorio in capo ai partecipanti”.

3. Quando l’esecuzione dell’incarico è correlata a varie fasi di sviluppo, il disciplinare potrà prevedere forme di verifica periodica in ordine al suo corretto svolgimento. Nei casi più complessi, potrà, altresì, prevedere la presentazione, da parte dell’incaricato, di una relazione scritta finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

#### **Art. 10 VERIFICA DELL'INCARICO**

1. Il Direttore Generale – o in sua vece l’Amministratore Unico o un suo delegato, appositamente incaricato - deve verificare il corretto svolgimento dell’incarico, mediante il riscontro delle attività svolte. Al termine della verifica, ne attesta l’esito.

2. Fermo restando quanto previsto dal codice civile per le obbligazioni “di mezzi”, qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare d’incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Direttore Generale può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.

3. Fermo restando quanto previsto dal codice civile per le obbligazioni “di mezzi”, qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Direttore Generale può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero, sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

#### **Art. 11 PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI**

1. Il presente Regolamento e tutti gli incarichi, conferiti ai sensi del presente regolamento, sono pubblicati, a cura dell'Amministratore Unico o in sua vece il Direttore Generale, sul sito Internet di Polo Fieristico Veronese, ove vengono indicati anche i dati prescritti dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

#### **Art. 12 MODIFICHE SUCCESSIVE ED INTEGRAZIONI**

1. Le modifiche successive nonché le integrazioni al presente regolamento entreranno in vigore, previa approvazione da parte dell'Amministratore Unico di Polo Fieristico e dell'Assemblea.

2. Le modifiche ed integrazioni dell'allegato "Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi" del Comune di Verona – che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento – verranno pubblicizzate sul sito istituzionale della Società, con onere per l'Amministratore Unico o in sua vece per il Direttore Generale di darne comunicazione all'Assemblea.